



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Tabelle minime di armamento per le unità adibite alla pesca costiera (locale e ravvicinata) inferiori a 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

- VISTA: l'istanza avanzata congiuntamente dalle associazioni di categoria rappresentanti le imprese di pesca marittima, assunta a prot. n. 14743 in data 06/05/2025, intesa ad ottenere l'adeguamento delle tabelle minime di sicurezza delle unità adibite alla pesca professionale iscritte nel Compartimento Marittimo di Chioggia, già disciplinate con la propria Ordinanza n. 89/2012 in data 10/09/2012;
- VISTI: gli artt. 17, 81, 164 e 317 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 261, 264, 426 e 427 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
- VISTA: la Circolare Titolo Personale Marittimo - Serie Tabelle di armamento n. 001 emessa in data 20/10/2010 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- CONSIDERATO: che per le unità di cui al punto 2) lettera A) della citata Circolare n. 001/2010 la tabella di armamento è da determinarsi dalle competenti Autorità marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;
- VISTO: il Decreto Ministeriale n. 218 in data 5 agosto 2002 recante il Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera;
- VISTO: l'art. 201 del D.P.R. 08/11/1991 n. 435 e ss.mm. e ii. nel quale si dispone che l'equipaggio debba essere numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo;
- VISTO: il D. Lgs. in data 27 giugno 1999 n. 271 recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
- VISTO: il D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 108 recante l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare;
- VISTO: il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale imbarcato a bordo delle navi adibite alla pesca marittima vigente;
- VISTA: la legge 27 dicembre 1977 n. 1085 mediante la quale è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- VISTO: il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- SENTITE: le associazioni di categoria interessate, i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, le rappresentanze degli armatori e della marineria interessata, in occasione della riunione tenutasi in data 21/05/2025, nella quale è stata discussa la bozza della presente Ordinanza;
- RITENUTO: necessario rideterminare le tabelle minime di sicurezza di cui all'Ordinanza n. 89/2012 in data 10/09/2012 alla luce delle modifiche risultanti dalla riunione del 21/05/2025;

ORDINA

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

la presente Ordinanza si applica alle unità da pesca adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, iscritte nei registri del Compartimento Marittimo di Chioggia, ad eccezione delle unità aventi lunghezza tra le perpendicolari superiore ai 24 (ventiquattro) metri, secondo le casistiche riportate negli articoli seguenti.

Articolo 2 (Pesca mediante “draga idraulica”)

- a) Motopesca aventi stazza fino a 15 T.S.L.: 2 (due) marittimi (Comandante e Direttore di Macchina);
- b) Motopesca aventi stazza superiore a 15 T.S.L.: 3 (tre) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina e mozzo/giovanotto di macchina).

Articolo 3 (Pesca a Strascico con esclusione dell'utilizzo dei “Rapidi”)

- a) Motopesca aventi stazza fino a 15 T.S.L.: 2 (due) marittimi (Comandante e Direttore di Macchina);
- b) Motopesca aventi stazza superiore a 15 (quindici) T.S.L., e fino a 60 (sessanta) T.S.L.: 3 (tre) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina e mozzo/giovanotto di macchina);
- c) Motopesca aventi stazza superiore a 60 (sessanta) T.S.L. e fino a 100 (cento) T.S.L.: 4 (quattro) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina, marinaio e mozzo/giovanotto di macchina);
- d) Motopesca aventi stazza superiore a 100 (cento) T.S.L.: 5 (cinque) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina, n. 2 marinai e mozzo/giovanotto di macchina).

Articolo 4 (Pesca a Strascico mediante l'utilizzo dei “Rapidi”)

- a) Motopesca aventi stazza fino a 15 T.S.L.: 2 (due) marittimi (Comandante e Direttore di Macchina);
- b) Motopesca aventi stazza superiore a 15 (quindici) T.S.L., e fino a 25 (venticinque) T.S.L.: 3 (tre) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina e mozzo/giovanotto di macchina);
- c) Motopesca aventi stazza superiore a 25 (venticinque) T.S.L. e fino a 100 (cento) T.S.L.: 4 (quattro) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina, marinaio e mozzo/giovanotto di macchina);
- d) Motopesca aventi stazza superiore a 100 (cento) T.S.L.: 5 (cinque) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina, n. 2 marinai e mozzo/giovanotto di macchina).

Articolo 5 (Pesca mediante il sistema “volante”)

- a) Motopesca aventi stazza fino a 15 (quindici) T.S.L.: 3 (tre) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina, e mozzo/giovanotto di macchina);
- b) Motopesca aventi stazza superiore a 15 (quindici) T.S.L. e fino a 100 (cento) T.S.L.: 4 (quattro) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina, marinaio e mozzo/giovanotto di macchina);
- c) Motopesca aventi stazza superiore a 100 (cento) T.S.L.: 5 (cinque) marittimi (Comandante, Direttore di Macchina, n. 2 marinai e mozzo/giovanotto di macchina).

Articolo 6 **(Altre tipologie di pesca)**

- a) Motopesca aventi propulsione a remi o a vela: 1 (uno) marittimo (Comandante);
- b) Motopesca aventi propulsione a motore di stazza fino a 6 (sei) T.S.L.: 2 (due) marittimi (Comandante e Direttore di Macchina), riducibili ad 1 (uno) marittimo in possesso di idoneo titolo di coperta e di macchina, fermo restando la presenza del parere favorevole dell'Autorità Marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse, in ossequio agli artt. 261 e 264 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e di idonea certificazione sanitaria;
- c) Motopesca aventi propulsione a motore di stazza superiore a 6 (sei) T.S.L.: 2 (due) marittimi (Comandante e Direttore di Macchina).

Articolo 7 **(Esercizio della doppia funzione)**

Il Comandante, qualora in possesso di doppio titolo, di coperta e di macchina, in presenza di parere favorevole dell'Autorità Marittima in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse, di idonea certificazione sanitaria, e fermo restando l'applicabilità degli artt. 261 e 264 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, può esercitare contemporaneamente le mansioni di Comandante e di Direttore di Macchina.

In tal caso il Direttore di Macchina sarà sostituito da un marinaio, ma dovrà essere garantita la composizione numerica dell'equipaggio in relazione alle tipologie di unità e di pesca esercitata.

Articolo 8 **(Orario di lavoro a bordo)**

Fermo restando il rispetto della composizione quantitativa e qualitativa dell'equipaggio in relazione alla tipologia di unità ed al sistema di pesca utilizzato, rimane in capo all'armatore l'obbligo di imbarcare ulteriore personale qualora necessario in relazione all'effettivo impiego temporale dell'unità, tenuto conto dei carichi di lavoro e della durata effettiva della navigazione, onde garantire il rispetto delle previsioni normative in materia di orario di lavoro e di riposo richiamate in premessa.

Articolo 9 **(Disposizioni sanzionatorie)**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1221 del Codice della Navigazione;
- Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia.

Articolo 10 **(Abrogazioni)**

La presente Ordinanza sarà in vigore dal giorno 30/06/2025, ed in pari data l'Ordinanza n. 89/2012 in data 10/09/2012 è da considerarsi abrogata.

Chioggia, (alla data di registrazione).

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio PALMISANO
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)